

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE



Anffas Onlus

dal 1958 la persona al centro



EVENTO DI LANCIO PROGETTO “ETS SVILUPPO IN- RETE “

Roma, 24 ottobre 2018

**Restituzione rilevazione
dati Strutture Associative e
primi adempimenti per l'avvio della Riforma**

Avv. Gianfranco de Robertis – *Consulente Legale Anffas Onlus*

Gli attuali numeri della “rete” Anffas

► 1 Associazione Nazionale APS ed Onlus

165 Associazioni Locali + 2 comitato di costituzione Ass.


12 Associazioni Regionali + 4 Coordinamenti regionali

► 1 Fondazione Nazionale Onlus

► 1 Consorzio di 47 autonomi enti a marchio Anffas (Soc. Coop.)


► 15 Altri Enti censiti come ricollegabili ad Ass. Locali Anffas, ma non rientranti ancora nel Consorzio

Le Associazioni Locali Anffas




N.B. Tutte risultano Onlus

Le Associazioni Regionali




N.B. 1 Associazione Regionale è APS, ma non Onlus

Gli Enti a marchio Anffas



Altri Enti promanati da Ass. Locali Anffas



Le Reti Associative secondo il Codice

Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

- a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
- b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.


Oggi Anffas ha già i numeri per essere Rete Associativa, ma non Rete Associativa Nazionale

Infatti, sono reti associative nazionali **le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.** Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).


Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività: a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore; b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

Oggi Anffas, con questi numeri, potrebbe essere RETE ASSOCIATIVA, ma non APS

Con tutti gli Enti censiti



Con le sole associazioni



Forma e modalità di attività delle OdV (art. 32 cc. 1-2 D.Lgs. n. 117/2017)

- 1 Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a **sette persone fisiche** o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, **avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.**
2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione **come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.**


Ricorso a lavoratori dipendenti e prestatori di lavoro autonomo nelle OdV (art. 33 c. 1 D.Lgs. n. 117/2017)

Le ODV possono instaurare rapporti di lavoro dipendenti o contratti per prestazioni professionali o di lavoro autonomo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, **ma mai utilizzando lavoratori in misura superiore al 50% dei volontari.**

Quindi, rispetto alla predente disciplina di cui alla Legge n. 266/1991 si prevede uno specifico rapporto tra lavoratori e volontari.

Si ritiene che nel numero dei volontari da prendere in considerazione per individuare la percentuale ammissibile di lavoratori si debbano considerare sia gli associati volontari sia i volontari che però non sono associati. Infatti, dove la legge ha voluto solo considerare gli associati volontari lo ha precisato.

La situazione delle nostre attuali OdV Locali (escluse le 5 Odv regionali)



Forma e modalità di attività delle APS (art. 35 cc. 1 e 3 D.Lgs. n. 117/2017)

- 1 . Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero **non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale** per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, **avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.**
2. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che **il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.**


Limiti quantitativi per ricorso a lavoratori dipendenti e prestatori di lavoro autonomo (Art. 36 c. 1 D.Lgs. n. 117/2017)

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività **non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o 5% del numero degli associati.**

Nella precedente disciplina non c'era un rapporto tra il numero dei lavoratori e gli associati o volontari dell'APS, essendoci solo la previsione che l'attività degli associati volontari fosse "prevalente".

Però, a differenza di un'ODV, una APS per svolgere attività di promozione sociale ha necessità, per esempio, di strutturare un servizio di comunicazione/informazione o uno di analisi delle dinamiche sociali (anche per essere propositivi, con cognizione di dati e statistiche, sui tavoli di programmazione) che certo non possono essere lasciate a singoli volontari.

La situazione delle nostre attuali Ass. Locali rispetto all'acquisizione della qualifica di APS



La situazione delle attuali Ass. Regionali Anffas

Associazione	Numero Associazioni Socie	Numero di lavoratori	Attuale configurazione
Abruzzo	12	1 dipendente + 2 liberi professionisti	APS (Non Onlus)
Emilia Romagna	14	/	OdV
Friuli Venezia Giulia	4	1	OdV
Lazio	4	1 dipendente	APS
Liguria	8	/	APS
Lombardia	31	2 dipendenti	Odv
Marche	15	2 dipendenti + 1 libero professionista	APS
Piemonte	17	3 lavoratori autonomi	Onlus
Puglia	16	2 lavoratori autonomi	APS
Sicilia	15	2 dipendenti	Onlus
Toscana	7	/	OdV
Veneto	17	1 part- time	OdV

Le attività di interesse generale delle Associazioni

111	Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
17	Interventi e prestazioni sanitarie;
48	Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;
38	Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
5	Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
2	Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3	Formazione universitaria e post-universitaria;
2	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
103	Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;


Le attività di interesse generale delle Associazioni

1	Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni;
14	Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
12	Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
1	Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
2	Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
5	Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economicamente svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile;
10	Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1 comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106;

Le attività di interesse generale delle Associazioni

8	Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
1	Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
5	Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
20	Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
10	Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
2	Promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
75	Promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
0	Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184;
1	Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;
4	Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attuali attività degli “a marchio Anffas e non” (escluse Odv e ASD)




Lavoro nell'impresa sociale (art. 13 D.LGs n. 112/2017)

Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tener un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

13 Enti con lavoratori in numero minore
dei volontari

38 Enti con lavoratori in numero
maggiore dei volontari



Iscrizione nel RUNTS per gli Enti già esistenti

Occorre ancora l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per definire la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'art. 54 del Codice stabilisce che in tale decreto siano anche disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, che avranno 60 giorni per adeguarsi e rispondere

Iscrizione nel RUNTS per gli Enti già esistenti

Occorre ancora l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per definire la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'art. 54 del Codice stabilisce che in tale decreto siano anche disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, che avranno 60 giorni per adeguarsi e rispondere

Non corrispondenza della qualifica dell'Ente rispetto al passato

Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

Dubbi interpretativi permangono ancora su cosa possa accadere ad una pregressa Onlus che non possa essere confermata in una sezione del Registro, visto che il Codice si limita laconicamente a prevedere che:

“L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.”

Iscrizione nel RUNTS per le Imprese Sociali

Il Decreto Ministeriale che definirà la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, stabilirà le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese (art. 53 CTS)

Infatti, per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (art. 11 CTS)

Intanto, le imprese sociali già costituite al 20 luglio 2017 devono modificare entro il 20 gennaio 2019 i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludano l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria (art. 17 D. Lgs n. 112/2017)



Linee di indirizzo politico di Anffas (C.D.N. 9 febbraio 2018)

In questa prima fase di attuazione della Riforma è necessario definire le prime linee di indirizzo politico e precisamente prendere atto che per effetto della Riforma stessa:

- **Anffas Nazionale si configurerà come associativa di ETS,**
- **Gli organismi Regionali si configureranno associazioni ETS di 2 livello,**
- **Le associazioni locali dovranno essere obbligatoriamente ETS** nell'ambito di una delle tre forme associative (OdV, APS, altri ETS) previste dalla riforma a seconda delle proprie specifiche caratteristiche e rispondenza alla nuova normativa.

Le Associazioni Locali potranno anche gestire servizi ma nel rispetto e nei limiti imposti dal codice del Terzo Settore.

Le Associazioni Locali, tranne casi eccezionali, debitamente motivati, dovranno connotarsi quali APS.

Linee di indirizzo politico di Anffas (C.D.N. 9 febbraio 2018)

La presenza di una delle forme associative sarà sempre obbligatoria e **solo se da esse promanati o formalmente collegati** potranno essere **confermati o costituiti ex novo enti di terzo settore specificatamente finalizzati alla gestione di servizi** e, precisamente, **cooperative sociali** (imprese sociali di diritto), **fondazioni** (imprese sociali o non, purché ETS), **imprese sociali**.

Le cooperative sociali, se già esistenti ed autorizzate all'uso del marchio Associativo, ove non interessate a processi di trasformazione, potranno continuare a mantenere la pregressa forma giuridica.

Altre forme cooperative Anffas potranno essere costituite ex novo, solo se finalizzate all'inclusione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità

Le fondazioni, che rappresentano la forma giuridica ritenuta più consona alla compagine sociale di Anffas, in quanto più idonea a garantire che la loro *governance* resti saldamente in mano alla compagine associativa di tipo familiare, fondatrice delle stesse, dovranno vedere la corrispondenza del presidente pro tempore dell'Associazione locale sociale fondatrice con la presidenza della Fondazione stessa, nonché i componenti del CDA di esclusiva nomina dell'Associazione fondatrice.